



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA RELATORE: DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA
PERCORSO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO"

PROVA FINALE

"GENESI E FALLIMENTO DELLA SUPERSOCIETÀ DI FATTO"

RELATORE:

CH.MO PROF. CIAN MARCO

LAUREANDO/A: VIOLIN ALESSIA
MATRICOLA N. 1113154

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

Indice

Introduzione.	2
I – La configurabilità della supersocietà di fatto.....	4
I.I – Costituzione di una supersocietà di fatto.....	4
I.II – La recente giurisprudenza sull’ammissibilità della fattispecie della supersocietà di fatto.....	6
I.III – L’assunzione di partecipazioni sociali.....	7
I.IV – L’assunzione di partecipazioni in altre imprese e la responsabilità illimitata per le relative obbligazioni.....	9
II – Il fallimento della supersocietà di fatto.....	14
II.I – La recente giurisprudenza sulla fallibilità della supersocietà di fatto.....	14
II.II – L’abuso della personalità giuridica e imprenditore occulto.....	19
II. III – Disciplina dell’art. 147 l. fall. in tema di estensione del fallimento a soci e società occulti.....	22
III – Critica alla fattispecie della supersocietà di fatto.....	25
Conclusioni.....	29
Bibliografia	31

Introduzione.

La fattispecie della supersocietà di fatto è stata per anni oggetto di discussione sia per la dottrina che per la giurisprudenza. Diverse sono state le questioni sulle quali si è dovuto intervenire e non sempre le varie sentenze della Corte di Cassazione, della Corte d'Appello e dei Tribunali, sono giunte ad un'univoca interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie. Due sono gli interrogativi principali, ma non unici, che la fattispecie della supersocietà di fatto genera e sui quali la giurisprudenza si è pronunciata. In primo luogo, deve essere accertato se sia ammissibile, e a quali condizioni, la partecipazione di una società di capitali in una società di persone, anche qualora la costituzione della supersocietà avvenisse "di fatto" e per comportamenti concludenti. Secondo grande interrogativo, forse il più dibattuto, riguarda il fallimento della supersocietà di fatto e in particolare, se il suo fallimento possa intendersi estendibile alle società di capitali partecipanti, anche qualora l'assunzione della partecipazione avvenga in contrasto con la disciplina di cui all'art. 2361, comma 2, c.c.

Ciò che questa trattazione mira a mettere in luce non sono solo le decisioni prese dai giudici di legittimità, ma è volta ad evidenziare come gli interrogativi che caratterizzano questa fattispecie rivelino non poca complessità nell'interpretazione della disciplina da applicare alla materia, tanto che molti studiosi arrivano, attraverso argomentazioni validamente sostenute, a differenti soluzioni interpretative.

Lo svolgimento di questa esposizione parte dall'analizzare la configurabilità della supersocietà di fatto, ossia della società di fatto esistente tra società di capitali o tra società di capitali e persone fisiche. In particolare, viene evidenziato come, solo successivamente alla riforma del diritto delle società di capitali, il fenomeno della supersocietà sia stato ritenuto ammissibile. Infatti, una delle novità apportate dalla riforma, è proprio quella di consentire alle società di capitali la partecipazione in società di persone, discostandosi da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto costitutivo della partecipazione di una società di capitali in società di persone doveva considerarsi nullo per violazione di norme imperative. Da qui si passa all'analisi del "nuovo" art. 2361 c.c., dettato in tema di società per azioni, distinguendo la normativa da applicare alle società a responsabilità limitata. Verrà considerato, in primo luogo, il primo comma dell'art. 2361 c.c., il quale prevede, per le società per azioni, appunto, la possibilità di assunzione di partecipazioni in altre imprese, purché ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione stessa, una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo. Verrà considerato, in secondo luogo, il secondo comma dell'art. 2361 c.c., il quale tratta dell'assunzione di partecipazioni in imprese comportante la responsabilità illimitata per

le obbligazioni contratte, prevedendo, sempre per la società per azioni, che tale operazione debba essere deliberata dall'assemblea e che ne sia data informazione in nota integrativa al bilancio.

Nella seconda parte della trattazione verrà analizzato il fallimento della supersocietà di fatto, partendo dalla decisione presa dai giudici di legittimità nella sentenza del 13 giugno 2016, n. 12120. Verrà poi analizzata la disciplina dell'art. 147 L. Fall., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017, n. 255. Si parlerà, poi, brevemente di imprenditore occulto e di abuso della personalità giuridica come “metodo” utilizzato da imprenditori individuali e collettivi per poter beneficiare della responsabilità limitata.

Le sentenze che, nel corso della trattazione, verranno considerate sono le ultime, in ordine di tempo, promulgate dalla Corte di Cassazione e in particolare: sentenza del 21 gennaio 2016, n. 1095; sentenza del 20 maggio 2016, n. 10507; sentenza del 13 giugno 2016, n. 12120, la quale rifacendosi, nella motivazione, alle decisioni dei giudici di legittimità prese nelle sentenze precedenti, tira, in un certo senso, le fila dell'intera materia, anche se rimangono, in merito ad alcune questioni, ancora dei dubbi. Dubbi, che saranno evidenziati nel corso dell'ultimo capitolo, nel quale verranno considerate le situazioni che generano perplessità tra gli studiosi, i quali sarebbero arrivati a preferire soluzioni radicalmente differenti da quelle proposte dalla Corte di Cassazione.

I – La configurabilità della supersocietà di fatto.

I.I – Costituzione di una supersocietà di fatto.

Non è presente, nel codice civile, una definizione di “supersocietà di fatto”. È un termine coniato dalla giurisprudenza e dalla dottrina usato per definire una società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali ⁽¹⁾.

La società di fatto ricorre qualora due o più soggetti esercitino in comune un’attività economica, comportandosi, per l’appunto di fatto, come soci, senza che le stesse abbiano stipulato alcun accordo tra loro. Occorre, in ogni caso, che sussistano i requisiti tipici del contratto di società, previsti dall’art. 2247 c.c., ossia il fondo comune, formato dall’insieme di tutti i conferimenti apportati da ciascuno dei contraenti, lo scopo di conseguire un utile o sopportare eventuali perdite e, infine, l’elemento soggettivo *dell’**affectio societatis*** ⁽²⁾.

La giurisprudenza ⁽³⁾ ha, nel tempo, elaborato la figura della società di fatto, ritenendo che per definirla esistente occorre la prova dell’esistenza di un rapporto sociale, anche nel caso in cui non sia presente un’adeguata formalizzazione di tale rapporto e non sono quindi sufficienti presunzioni fondate su sporadici comportamenti da parte dei soggetti coinvolti. Il rapporto sociale può quindi essere tacito o creato mediante comportamenti concludenti; l’esistenza di una società di fatto, infatti, postula la presenza di un patto tra soci con il quale gli stessi si siano vincolati a collaborare, al fine, appunto, di esercitare un’attività economica, dividendo gli utili e sopportando le perdite.

È il giudice che, esaminando i fatti, valuta l’esistenza di una società di fatto originata da una serie di comportamenti concludenti posti in essere dai vari soggetti coinvolti. Non è importante considerare solamente i requisiti previsti dall’art. 2247 c.c., ma occorre anche valutare specifici indici rilevatori dell’esistenza della società di fatto stessa. Bisogna, inoltre, considerare le differenze esistenti tra i rapporti interni la società, tra i soci, e i rapporti esterni, ossia quelle relazioni che intercorrono tra la società e i terzi. In particolare, nei rapporti interni, la prova del vincolo sociale si basa sulla presenza dei requisiti prima citati, quindi, il fondo comune, lo scopo di conseguire guadagni e sopportare le perdite e l’*affectio societatis*. Invece, nei rapporti esterni, verso i terzi, la prova dell’esistenza del vincolo sociale è

⁽¹⁾ I. PAGNI, *Supersocietà di fatto*, in *Le Società*, 2018, 6, p. 786.

⁽²⁾ Per “*affectio societatis*” si intende il comune intento dei contraenti di vincolarsi e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali nell’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale. In tal senso: Cass. 22 febbraio 2000, n. 1961, in *Dir. prat. soc.*, 2000, p. 12.

⁽³⁾ Cass. 16 febbraio 1970, n. 361; Cass. 26 marzo 1994, n. 2985; entrambe non edite.

indiziaria, cioè si basa su un procedimento induttivo, fondato su presunzioni che, secondo la regola generale, devono essere gravi, precise e concordanti. In alcune pronunce ⁽⁴⁾, i giudici, hanno ritenuto che elemento sufficiente a dimostrare l'esistenza di una società di fatto fosse l'esteriorizzazione del rapporto sociale, dando quindi rilevanza a ciò che appare all'esterno, indipendentemente dalla volontà delle parti di dar vita ad un contratto di società, così come definito dall'art. 2247 c.c. Una società di fatto deve dirsi esistente nel caso in cui due o più soggetti si siano comportati in concreto come soci, svolgendo attività avente i caratteri dell'imprenditorialità ed inducendo i terzi a fare affidamento su un patrimonio sociale comune. Pertanto, possono essere considerate sicure manifestazioni rivelatrici di una società di fatto la spendita del nome sociale e la tenuta della contabilità congiunta ⁽⁵⁾.

Per quanto riguarda la disciplina da applicare alla fattispecie della società di fatto, e di conseguenza anche alla supersocietà di fatto, bisogna fare riferimento alle norme dettate in tema di società semplice o di società in nome collettivo, sulla base che suddetta società eserciti, o meno un'attività commerciale. In particolare, nel caso in cui la società di fatto (o supersocietà) eserciti attività di tipo commerciale, si dovranno applicare le norme dettate per le società in nome collettivo, invece, nel caso in cui eserciti attività non commerciali, si applicheranno le norme previste per le società semplici.

La fattispecie della supersocietà di fatto ha generato diversi interrogativi, in particolar modo tra gli studiosi della materia, rispetto ai quali la giurisprudenza si è pronunciata varie volte nel corso degli anni, dando a volte sentenze a favore, altre volte, sentenze contrarie. Una delle prime problematiche su cui la giurisprudenza si è dovuta pronunciare è se si possa considerare ammissibile la partecipazione delle società di capitali in società di persone, considerando le differenze esistenti tra società per azioni e società a responsabilità limitata. Importante è stato definire il ruolo dell'art. 2361 co. 2 c.c., anche in riferimento alla disciplina dell'assunzione delle partecipazioni a rischio illimitato da parte delle società a responsabilità limitata. La seconda importante problematica, affrontata dalla giurisprudenza, riguarda la possibilità di estendere il fallimento della supersocietà di fatto alle società di capitali partecipanti, in qualità di soci illimitatamente responsabili.

⁽⁴⁾ Cass. 6 giugno 1983, n. 3829, in *Mass. Giust. civ.*, 1983, p.6; Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 luglio 2007, in *Società*, 2009, II, p. 230.

⁽⁵⁾ M.A. MARZULLI, *La società di fatto*, in *Trattato società di persone*, a cura di F. Preite e C. A. Busi, tomo I, UTET, Torino, 2015, p. 66.

I.II – La recente giurisprudenza sull’ammissibilità della fattispecie della supersocietà di fatto.

Di recente ⁽⁶⁾, la Corte si è trovata ad affrontare e a deliberare sulle due principali questioni su cui la giurisprudenza si interrogava da anni. Il primo punto affrontato dai giudici di legittimità riguarda l’effettiva ammissibilità della fattispecie della supersocietà di fatto e più in particolare il superamento delle questioni poste dalla disciplina dell’art. 2361 c.c. Come già era stato previsto da precedenti sentenze ⁽⁷⁾, è ormai un fatto appurato la fallibilità di una società a responsabilità limitata che si accerti essere socia di una supersocietà di fatto insolvente. La fallibilità è ammessa anche nel caso in cui la partecipazione della società di capitali alla supersocietà sia assunta senza la delibera assembleare e la successiva indicazione in nota integrativa al bilancio, come previsto dalla disciplina dell’art. 2361, comma 2, c.c., al fine di tutelare soci e creditori sociali. È stato infine chiarito che la partecipazione ad una supersocietà, anche di fatto, da parte di una società a responsabilità limitata, non esige il rispetto della norma contenuta nell’art. 2361 c.c., in quanto “costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479 c.c., comma 2, n. 5” ⁽⁸⁾. Quest’ultima ipotesi si verificherebbe solo nel caso in cui l’assunzione di partecipazioni da parte di una società di capitali in una società di persone fosse talmente eterogenea da comportare una modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo.

Inoltre, la Cassazione ha affermato, con riguardo alla fattispecie della supersocietà di fatto, che, anche nel caso in cui ricorra un vizio genetico nell’atto costitutivo della società di persone partecipata da società di capitali e una persona fisica, per il principio di conservazione degli atti posti in essere in forza di un contratto di società nullo, ci sarebbe la conversione in una causa di scioglimento, con necessaria apertura della fase di liquidazione, al fine di definire i rapporti pendenti. Si tratterebbe di una società nulla e tuttavia considerata valida per il passato, e valida per il futuro come società in stato di liquidazione, senza caducazione retroattiva della sua esistenza ⁽⁹⁾. Nella fattispecie in esame, non ci si trova in presenza di una società di persone regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese e

⁽⁶⁾ Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, in *Fallimento*, 2016, p. 1186 ss.

⁽⁷⁾ Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 92/II ss.

⁽⁸⁾ Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

⁽⁹⁾ Come previsto dall’art. 2332, commi 2 e 4, c.c.

della quale una o più società a responsabilità limitata acquistano quote di partecipazione. La fattispecie riguarda una partecipazione venuta ad esistenza dalla costituzione “di fatto” e per comportamenti concludenti di un centro autonomo di imputazione di diritti soggettivi attivi e passivi. Dunque, il vizio nascente dal mancato rispetto della disciplina dell’art. 2361 c.c., verrebbe sanzionato con la nullità dell’intero rapporto, che si convertirebbe in una causa di scioglimento con la conseguente apertura della fase di liquidazione. Dal verificarsi di una causa di scioglimento non deriva l’automatica estinzione della società, in quanto è necessario adempiere alle obbligazioni sorte dall’attività della società stessa e quindi definire i rapporti pendenti. Viene dunque accertata l’esistenza di una supersocietà di fatto sciolta, alla quale rimane applicabile la disciplina dettata per le società in nome collettivo irregolare e la disciplina dell’imprenditore commerciale. I giudici di legittimità affermano che, una volta accertato che la cooperazione tra un soggetto persona fisica e una società a responsabilità limitata ha operato anche solo per *facta concludentia* sul piano societario, ne deriva, dalla conseguente società di persone, di fatto ed irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al socio collettivo e per ripercussione quanto ai suoi soci, ai sensi dell’art. 147 l. fallimentare.

I.III – L’assunzione di partecipazioni sociali.

L’assunzione di partecipazioni in altre società da parte di una società per azioni può avvenire per ragioni finanziarie o industriali. Si tratta di un’operazione finanziaria qualora l’acquisto di partecipazioni venga realizzato per un utilizzo proficuo della liquidità; parliamo invece di un’operazione industriale quando l’acquisizione di partecipazioni venga usata come mezzo per generare una situazione di controllo o collegamento tra società (ex art. 2359, commi 1 e 3) e porre i presupposti per articolare l’attività in più comparti, ovvero realizzare intese strategiche tra soggetti diversi ⁽¹⁰⁾.

È l’art. 2361 c.c. a dettare la disciplina in materia di acquisizione di partecipazioni. Il primo comma afferma che affinché sia legittima l’operazione di acquisizione, essa deve essere legata all’oggetto sociale da un necessario nesso di strumentalità. Ciò significa che la partecipazione acquistata deve trovare giustificazione nel perseguimento dell’oggetto sociale dichiarato nell’atto costitutivo di una data società. La disposizione in esame pone un limite

⁽¹⁰⁾ E. GINEVRA, *Le azioni proprie e le partecipazioni sociali della s.p.a.*, in *Diritto commerciale*, Volume 3, Diritto delle società, a cura di M. CIAN, G. Giappichelli, Torino, 2017, p. 358 ss.

all'operazione, stabilendo il divieto di assunzione di partecipazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale. In particolare, è previsto dalla norma che "l'assunzione di partecipazioni in imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto". La norma vuole in questo modo evitare che un acquisto di partecipazioni, anche se rientrante nel novero di operazioni che una società per azioni è autorizzata a mettere in atto, porti, in realtà, ad una deviazione delle risorse affidate agli amministratori rispetto alla destinazione originaria, che ha portato gli azionisti ad effettuare investimenti nella società per azioni stessa.

Alcune interpretazioni della norma avevano portato ad affermare che non si poteva considerare una violazione della disposizione l'acquisizione di partecipazioni da parte di una società per azioni, in altra società avente il medesimo oggetto sociale. Questo perché il primo comma dell'art. 2361 c.c. tratta di un acquisto di partecipazioni che per la misura e per l'oggetto costituiscano una rilevante modificazione dell'oggetto sociale della società partecipante. Questa interpretazione non è risultata essere la più accreditata, in quanto non appare necessario che la società partecipata e la partecipante svolgano la stessa attività, rispetto al rischio che la partecipazione acquisita porti gli amministratori ad un utilizzo diverso delle risorse della società rispetto a quello previsto nell'atto costitutivo. Non è inoltre necessario che la partecipazione acquisita rappresenti una partecipazione di controllo in un'altra società. Infatti, anche l'acquisto di una trascurabile partecipazione in altra società potrebbe stravolgere l'aspetto della partecipante nel caso in cui per effettuare tale operazione si sia investito tutto, o gran parte del patrimonio sociale.

Affinché si possa considerare la norma non violata, non è sufficiente l'approvazione dell'acquisto da parte dell'assemblea dei soci. La norma non mira a proteggere solamente i soci dall'operato di gestione degli amministratori, ma è volta a garantire un corretto utilizzo delle risorse della società destinate all'attività sociale originariamente prevista dall'atto costitutivo. Pertanto, perché un acquisto potenzialmente rilevante ex. art. 2361, co. 1 c.c., possa legittimamente compiersi, occorrerà prima procedere ad una formale modifica dell'oggetto sociale, riconoscendo, nell'occasione, ai soci dissenzienti il diritto di recesso. Qualora ciò non avvenga, l'amministratore sarà soggetto a responsabilità per i danni eventualmente occorsi e la sua eventuale revoca dovrà considerarsi sorretta da giusta causa.

L'acquisto effettuato in violazione della norma non può essere tuttavia considerato nullo, sarà nulla invece la delibera che ha approvato l'operazione e il vizio sarà opponibile ai terzi che abbiano agito in mala fede ⁽¹¹⁾.

I.IV – L'assunzione di partecipazioni in altre imprese e la responsabilità illimitata per le relative obbligazioni.

Il secondo comma dell'art. 2361 c.c. si occupa dell'ipotesi dell'acquisto di partecipazioni in società comportante la responsabilità illimitata per le relative obbligazioni, stabilendo la necessità che l'atto formi oggetto di delibera assembleare e che ne sia data specifica informazione in nota integrativa al bilancio. Chiara appare essere l'intenzione del legislatore, il quale, dal momento che l'acquisizione della partecipazione comporta per la società di capitali la responsabilità illimitata per le obbligazioni gravanti sulla società acquisita, ha ritenuto che una simile scelta gestionale dovesse essere effettuata dai soci in sede assembleare e che i creditori sociali ne dovessero essere a conoscenza, mediante la nota integrativa ⁽¹²⁾. Dopo l'entrata in vigore della riforma organica della disciplina delle società di capitali del 2003, la Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, con sentenza del 21 gennaio 2016, n. 1095 ⁽¹³⁾, sull'annosa questione legata alla possibile configurabilità, nel nostro ordinamento, di una società di persone partecipata, in via di fatto, da società di capitali. Con questa sentenza, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della fattispecie,

⁽¹¹⁾ E. GINEVRA, p. 358 ss, cit.

⁽¹²⁾ M. IRRERA, *La società di fatto tra società di capitali e il suo fallimento per estensione*, in *Fallimento*, 2008, 11, 1334.

⁽¹³⁾ La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato contro la sentenza della Corte d'Appello, che aveva confermato l'estensione del fallimento di una società a responsabilità limitata, già dichiarata fallita dal Tribunale, alla supersocietà venutasi, di fatto, a creare tra questa e altre due s.r.l. L'importanza di questa sentenza è dimostrata dal fatto che, in seguito al suo deposito, i giudici di legittimità sono tornati più volte ad occuparsi della stessa questione, giungendo, anche talvolta attraverso argomentazioni diverse, alle medesime conclusioni. In Cass. 20 maggio 2016, n. 10507, in *Le Società*, 2017, p. 167 ss., e Cass. 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

nonostante l'orientamento contrario e prevalente, anche se non in dottrina, nella giurisprudenza precedente ⁽¹⁴⁾.

Dopo la riforma societaria, la partecipazione di una società di capitali in una società di persone è generalmente ammessa, purché vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 2361 c.c.

Il problema principale è rappresentato dall'ambito di applicazione della norma. In particolare, si è discusso riguardo alla possibilità di ritenere invalida la partecipazione, il cui acquisto sia stato compiuto dagli amministratori senza la necessaria delibera, o se tale operazione possa portare alla costituzione di una società di fatto tra o con società di capitali. Non è chiaro se la norma costituisca solamente un atto autorizzativo dei soci rispetto all'operato degli amministratori, o se, al contrario, rappresenti una competenza propria dell'organo assembleare. È, inoltre, incerto, se una violazione sia sempre opponibile ai terzi o se sia, invece, possibile considerare l'atto efficace, salva l'eccezione di dolo.

Bisogna fare, allora, riferimento alla disciplina dell'art. 2384 c.c., la quale ritiene non opponibili ai terzi le limitazioni ai poteri degli amministratori, derivanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, ma nulla dice in materia di limiti legali. Se si considera la prescrizione dell'art. 2361, co. 2, c.c., come limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, sarebbe sempre opponibile ai terzi. Conseguenza di ciò sarebbe che la mancanza della delibera assembleare renderebbe invalida la partecipazione, escludendo, così, la possibilità di costituire una supersocietà. Sembrerebbe quindi imprescindibile la necessità di una preventiva decisione dei soci, per il compimento di un'operazione potenzialmente pericolosa, quale l'acquisto di partecipazioni che comportino la responsabilità illimitata. La Suprema Corte, discostandosi totalmente da quanto fin qui affermato, sostiene che agli amministratori è conferito un potere di rappresentanza generale e, allo stesso tempo, non vi è alcuna norma che detti una diversa disciplina per i limiti legali. Il potere di rappresentanza generale può essere quindi conferito per legge e i terzi, che entrano in contatto con la società di fatto, devono poter contare su tale estensione del potere, risultando, così, superflua la divisione delle competenze tra soci e amministratori. L'art. 2384 c.c. risulta volto ad evitare che il terzo possa abusare della tutela offertagli dal principio di inopponibilità, attribuendo all'ente la possibilità di sollevare l'*exceptio doli*. Si deve, dunque, considerare la mancanza della delibera assembleare inopponibile ai terzi, tranne nel caso in cui si provi che gli stessi

⁽¹⁴⁾ Prima della riforma del 2003, si era pronunciata in tal senso la Cass., sez. un., 17 ottobre 1988, n. 5636, in *Foro.it*, 1988, I, 3248 ss. La decisione, presa dai giudici di legittimità, prevedeva la nullità della partecipazione di società di capitali in società di persone.

abbiano agito intenzionalmente a danno della società. Chi entra in contatto con l'ente deve poter contare sulla spendita del nome dello stesso da parte di coloro che ne hanno la rappresentanza, senza dover verificare se siano stati rispettati i procedimenti decisionali per le operazioni che gli amministratori intraprendono e dalle quali i terzi potrebbero essere interessati. La disciplina della società per azioni esclude la nullità o l'inefficacia delle operazioni poste in essere dagli amministratori, nel caso in cui non siano state rispettate le regole riguardanti la necessaria deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesta. Si può allora ritenere che l'art. 2361 c.c. non rappresenti una norma di divieto, né costituisca condizione necessaria per l'efficacia dell'operazione da parte degli amministratori autorizzati; il potere gestorio e di rappresentanza, anche per le materie sottoposte al vaglio dell'assemblea, rimane comunque sempre in capo agli amministratori ⁽¹⁵⁾. Per la Corte, l'assenza della delibera assembleare non rappresenta un valido presupposto per l'invalidità dell'assunzione di partecipazioni in società comportanti la responsabilità illimitata. Viene in questo senso confermata la posizione della Corte, secondo la quale l'art. 2361 c.c. “mira a rimuovere un limite ai poteri gestori all'unico fine di esonerare gli amministratori da responsabilità sociale, mentre l'assunzione della partecipazione resta valida ed efficace”.

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che “nessuna disposizione sancisce il divieto di assumere la partecipazione in una società che preveda la responsabilità illimitata della società azionaria né commina la nullità della partecipazione stessa, solo perché manchi la previa deliberazione assembleare” ⁽¹⁶⁾.

Sembra, infine, trovare approvazione l'interpretazione secondo cui la partecipazione di una società di capitali in una società di persone possa avvenire anche di fatto. Nessun limite può essere posto alla configurabilità di una supersocietà, anche nel caso in cui l'acquisto della partecipazione non sia oggetto di un contratto scritto. Richiedere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2361, co. 2, c.c., anche per la partecipazione ad una società di persone costituita per *facta concludentia*, “significa relegare la fattispecie della società di fatto all'ipotesi in cui, pur non essendo stato concluso formalmente un contratto, sono stati posti in essere gli atti

⁽¹⁵⁾ F. ANGIOLINI, *Consulta e S.C. a confronto su partecipazione societaria di fatto e fallimento*, in *Fallimento*, 2016, 5, 523.

⁽¹⁶⁾ C. S. HAMEL, *Il fallimento di società di fatto tra società di capitali*, in *Le Società*, 2013, 392 (nota a sentenza), secondo cui né “l'art. 2361, né altre norme sanciscono la nullità o l'inefficacia della partecipazione in assenza della delibera assembleare; mentre, ai sensi degli artt. 2475 e 2475-bis c.c., la gestione e la rappresentanza generale della società spettano agli amministratori”.

formali propedeutici. Ipotesi (...) contraddittoria in quanto è il fenomeno stesso della società di fatto che per sua natura prescinde da qualsiasi atto sacrale”⁽¹⁷⁾. Non può, quindi, l’esistenza di una società di fatto essere vincolata al rispetto delle disposizioni di legge. Questo andrebbe in contrasto con il principio dell’apparenza, per mezzo del quale viene riconosciuta l’esistenza di una società priva degli elementi costitutivi, al fine di tutelare i terzi che, in buona fede, credevano di poter contare sul patrimonio sociale di una società che appariva, appunto, all’esterno come tale, pur non esistente nei rapporti tra soci.

La Corte di Cassazione si preoccupa, in secondo luogo, di accertare se la disposizione dettata per le società per azioni, sia applicabile anche alle società a responsabilità limitata. La trattazione prende in considerazione l’art. 111-*duodecies*, disp. att. c.c., il quale include le società a responsabilità limitata tra le persone giuridiche che possono partecipare a società personali.

Una prima interpretazione della disposizione ha portato ad affermare che fosse possibile estendere, per analogia, la disciplina di cui all’art. 2361, co. 2, c.c. anche alle società a responsabilità limitata. L’applicazione analogica dell’art. 2361 c.c. risultava essere appropriata, in quanto, sarebbe un paradosso considerare necessaria la delibera assembleare per le società per azioni, in cui è maggiore il grado di separazione dei poteri tra gli organi e minore è l’intervento dei soci nella gestione; e al contrario, non consentire suddetta applicazione alla disciplina delle società a responsabilità limitata, nelle quali il coinvolgimento dei soci nella gestione è più forte. La Corte ritiene, tuttavia, che la disciplina dell’art. 111-*duodecies*, disp. att. c.c., non miri ad estendere la regola relativa all’autorizzazione assembleare anche alle società a responsabilità limitata, ma si limiti a dire che le società personali interamente partecipate da società di capitali, saranno soggette alle medesime prescrizioni di bilancio, mentre le partecipanti avranno l’obbligo di redigere un bilancio consolidato.

Anche se quindi non risulta applicabile la disciplina alle società a responsabilità limitata, se si consente che l’acquisto di partecipazioni, da parte di una società per azioni, sia comunque valido ed efficace anche in assenza di deliberazione, a maggior ragione sarà valida la partecipazione acquisita da una società a responsabilità limitata, in quanto sarebbe difficile immaginare che i soci non siano stati messi al corrente di tale operazione, considerando il loro coinvolgimento nella vita sociale. Quindi, gli ostacoli precedentemente evidenziati per le società per azioni potrebbero non riguardare le società a responsabilità limitata, alle quali non è applicabile per rinvio espresso l’art. 2361 c.c., ma che comunque, a norma dell’art. 111-

⁽¹⁷⁾ Trib. Forlì, 9 febbraio 2008, in *Giur.it.*, 2008, 1425, con nota di G. COTTINO.

duodecies, disp. att. c.c., sono annoverate tra le persone giuridiche che possono partecipare a società personale ⁽¹⁸⁾.

Quindi, come approvato dalla sentenza, la società a responsabilità limitata può acquisire partecipazioni in altre società comportanti la responsabilità illimitata anche attraverso comportamenti concludenti, senza la necessità di una precedente delibera in tal senso, sempre rispettando il limite dell'agire intenzionalmente dannoso nei confronti dei terzi.

⁽¹⁸⁾ F. FIMMANÒ, *Abuso della personalità giuridica e supersocietà di fatto*, in *www.ilcaso.it*, 2009, doc. 135, 6.

II – Il fallimento della supersocietà di fatto.

II.I – La recente giurisprudenza sulla fallibilità della supersocietà di fatto.

Con la sentenza n. 12120 del 13 giugno 2016, la Corte di Cassazione affronta il tema della fallibilità della supersocietà di fatto. La Corte ribadisce che in caso di accertamento dell'insolvenza della supersocietà, il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili costituiti in forma di s.r.l. è una conseguenza *ex lege* prevista dall'art. 147 l.f., senza la necessità di accertarne la specifica situazione di insolvenza. Alla supersocietà di fatto sciolta si applicherebbe lo statuto della società di persone irregolare e quello dell'imprenditore commerciale che, se insolvente secondo i parametri legislativi, fallisce.

La vicenda processuale che porta alla sentenza della Corte di Cassazione prende il via dall'azione del curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata che impugna la sentenza della Corte d'Appello, la quale, accogliendo il reclamo avverso la sentenza del Tribunale, revocava il fallimento verso la società di fatto ritenuta esistente tra la s.r.l., già dichiarata fallita, e un soggetto persona fisica, oltre che al fallimento di quest'ultimo e della società a responsabilità limitata, quali soci illimitatamente responsabili.

La questione affrontata dalla sentenza, riguarda il fatto di poter ricorrere, in caso di insolvenza, alla disciplina dell'art. 147, co. 1, l. fall., che consentirebbe l'estensione del fallimento della supersocietà ai soci, persone fisiche e società di capitali, oppure se si debba perseguire l'autonoma dichiarazione di insolvenza per responsabilità risarcitoria derivante dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento. In merito la Corte afferma che, una volta accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente, della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza *ex lege* prevista dall' art. 147, comma 1, l. fall., senza necessità di accertamento della loro specifica insolvenza. Si dovrà dunque procedere all'applicazione, alla supersocietà di fatto sciolta, delle disposizioni facenti riferimento alla disciplina della società in nome collettivo irregolare e alla disciplina dell'imprenditore commerciale, che se insolvente e se eccedente le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., fallisce⁽¹⁹⁾. Non è di ostacolo alla conclusione a cui la Corte è pervenuta nemmeno la disciplina contemplata dai commi 4 e 5 dell'art. 147 l. fall., i quali disciplinano il meccanismo dell'estensione del fallimento. In particolare, i giudici di legittimità, rifacendosi ad una precedente sentenza⁽²⁰⁾ sostengono che “la ripercussione del fallimento di società con

⁽¹⁹⁾ Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

⁽²⁰⁾ Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, cit.

soci illimitatamente responsabili anche al socio la cui esistenza risulti in un momento successivo al primo fallimento e del pari la scoperta di un sodalizio di fatto che avvenga dopo l'iniziale dichiarazione di fallimento individuale, non escludono che una dichiarazione di fallimento del soggetto collettivo irregolare, all'insegna del principio di effettività, sia pronunciata con un primo e unitario atto, ovvero promani dalla medesima evoluzione accertata in via logica presupposta dal comma 5" (21). Conseguentemente a questo, assodata la fallibilità della società di fatto e quella degli imprenditori individuali di fatto, entrambi prescindenti da una formale iscrizione nel registro delle imprese, deriva che anche le società occulte o i soci occulti di società palesi sono soggetti a declaratoria di fallimento. Ciò significa che possono fallire le società di fatto o i soci di fatto, eventualmente occulti ad una parte dei terzi, ma non a tutti e nemmeno ai soci, mentre non è fallibile l'imprenditore individuale occulto verso qualunque terzo.

La responsabilità di chi, nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, svolge attività di direzione e coordinamento, si articola in due forme: la responsabilità patrimoniale in estensione e la responsabilità risarcitoria per abuso del dominio.

Il fenomeno trattato riguarda l'attività di uno o più soggetti che si servono delle società di capitali per frammentare il patrimonio, in modo tale di poter godere della responsabilità limitata propria di questo tipo societario. Se l'imprenditore si serve di società strumentali in maniera conforme alla legge, allora è corretto che benefici della responsabilità limitata. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le società dominate sono utilizzate da imprenditori, individuali o in società di fatto con altri soggetti, come mero strumento abusivo e non certamente sulla base di un contratto sociale. In questo caso, l'imprenditore opera nell'interesse contrario a quello delle società utilizzate, violando il principio di corretta gestione. È quindi necessario che sia riconosciuta la responsabilità per il pregiudizio patrimoniale provocato alle subornate verso i creditori di queste.

Nella maggior parte dei casi è il curatore fallimentare della società subornata fallita a chiedere il fallimento in estensione di altre società di capitali socie, congiuntamente alle persone fisiche partecipanti alla supersocietà di fatto.

La cassazione afferma che l'art. 147, comma 1, l. fall., non consente di pervenire al fallimento della supersocietà di fatto, o occulta, per via ascendente dalla società di capitali, utilizzata come veicolo strumentale, già dichiarata fallita. La Corte richiede che una volta riconosciuta e accertata l'esistenza della supersocietà di fatto, se ne dichiari l'insolvenza, per poi conseguentemente dichiarare, in via discendente, il fallimento in estensione delle società di

(21) Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

capitali che vi partecipano. Dunque, non potrà mai verificarsi la situazione in cui un curatore fallimentare richieda di estendere il fallimento alla supersocietà, partendo dall'insolvenza di una società a responsabilità limitata partecipante. È, invece, il creditore a dover dimostrare che esiste un gruppo di società insolvente dove una o più società a responsabilità limitata e persone fisiche partecipano e controllano una società di persone, ossia una supersocietà.

I giudici devono, quindi, accertare l'esistenza della supersocietà di fatto partendo dal verificare la sussistenza di *affectio societatis*. Tutto si fonda sull'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'*affectio societatis* tra le persone giuridiche e non sull'abuso delle stesse, quali veicoli strumentali dominati da parte di persone fisiche. Quest'ultima ipotesi non potrebbe mai configurare l'eccezione tipologica di cui all'art. 147, comma 1, l. fall., ma sarebbe un escamotage diretto a costruire per analogia una *fictio*, che viceversa configura una situazione sanzionata dall'ordinamento in termini di responsabilità risarcitoria derivante da attività di direzione e coordinamento esercitata dalla holding contro l'interesse sociale delle persone giuridiche eterodirette ed abusate ⁽²²⁾.

Nelle sentenze precedenti la Corte aveva affermato che nella realtà dei fatti sussisteva proprio l'intento di collaborare e svolgere attività in comune e non l'abuso dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo. In questa sentenza ciò non appare più condivisibile. Se ci fosse *affectio societatis* la supersocietà non dovrebbe mai agire contro l'interesse dei propri soci, cosa che invece accade tipicamente. L'*affectio* presuppone il perseguimento di un comune interesse sociale, e viceversa l'abuso del dominio sulla presunta socia utilizzata come strumento è proprio una prova contraria all'esistenza di una supersocietà con soci persone giuridiche e costituisce, invece, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto che controlla in posizione di dominio le medesime persone giuridiche abusate. Mentre l'abuso del dominio si concretizza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nell'interesse proprio o altrui, l'*affectio societatis* anche per *facta concludentia* si manifesta nel perseguimento di un interesse comune.

La comunione di scopo, l'interesse sociale, il vincolo di collaborazione tra i soci, il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, si concretizzerebbero per le società a responsabilità limitata, paradossalmente nel

(22) In riferimento a F. FIMMANÒ, *Il fallimento ascendente della supersocietà di fatto in liquidazione per subornazione delle società dominate*, in *Fallimento*, 2016, 11, 1186.

fatto di farsi abusare nell'interesse esclusivo degli altri soci, persone fisiche, in una sorta di *societas leonina* ⁽²³⁾.

La sentenza indica chiaramente la strada imboccata dall'ordinamento per sanzionare l'effettivo abuso della personalità giuridica. Considerando che non è percorribile la strada dell'estensione del fallimento della società di capitali insolvente alla supersocietà occulta perché la norma di cui all'art. 147 comma 5, l.fall., si applica solo all'imprenditore individuale, resta la soluzione dell'estensione dell'insolvenza di cui al primo comma. Tuttavia, tale situazione, ovvero della supersocietà di fatto in cui in via discendente si estende il fallimento alle società-socie, non corrisponde a quanto accade nella pratica. La strada è dunque ricorrere al fallimento in via autonomo e ascendente della supersocietà sulla base della responsabilità risarcitoria, e non patrimoniale, derivante dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento delle società dominate, usate come meri strumenti. Questa impostazione richiede una prova rigorosa dell'*affectio societatis*, ovvero del vincolo sociale tra i soci e dell'attività di eterodirezione in violazione dei criteri di corretta gestione societaria e imprenditoriale, mentre non esige la prova della spendita del nome verso i terzi creditori, in quanto l'attività di dominio e la conseguente responsabilità da abuso si rivela solo nei rapporti infragruppo. Per la Suprema Corte chi esercita l'attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando e abusando dei poteri di direzione, ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, risponde non di obbligazioni derivanti da un agire negoziale, in questo senso contratte direttamente, ma di obbligazioni risarcitorie ⁽²⁴⁾.

Bisogna quindi porre attenzione alle diverse fattispecie di supersocietà di fatto e di attività di direzione e coordinamento. La corte, considerando il fallimento della supersocietà di fatto, fa una distinzione tra la tecnica dell'estensione patrimoniale dell'insolvenza, contemplata

⁽²³⁾ In riferimento a F. FIMMANÒ, *Il fallimento ascendente della supersocietà di fatto in liquidazione per subornazione delle società dominate*, cit., 1186. La giurisprudenza si è pronunciata in merito all'estensione del divieto, imposto ai soci, di concludere patti che mirino a minimizzare il rischio d'impresa. L'art. 2265 c.c. è volto ad evitare clausole statutarie e patti parasociali che alterino tra i soci la ripartizione del rischio d'impresa, vietando che uno o più soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

⁽²⁴⁾ Cass., 25 luglio 2016, n. 15346, in www.foroitaliano.it, 2016: trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio per i danni arrecati dall'attività di direzione abusiva, non si pone e non può porsi, un problema di esteriorizzazione, non essendo dinnanzi a obbligazioni volontarie.

nell'art. 147 l. fall, e la tecnica risarcitoria dell'azione di responsabilità che il curatore è legittimato a proporre nella situazione in cui le singole società perseguano gli interessi dei soggetti che ne hanno il controllo. L'art. 147 l. fall. non si presta all'estensione al dominus dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano eventualmente anche insieme a persone fisiche e controllano una società di persone, la supersocietà di fatto ⁽²⁵⁾.

Per completezza, la Corte ha anche ribadito la fallibilità della società apparente, in base al principio di tutela dei creditori. La fattispecie riguarda due o più soggetti che operano in modo tale da apparire all'esterno come soci, provocando la convinzione dell'esistenza della società; convinzione che si traduce, per il principio di tutela dei terzi in buona fede e dell'apparenza del diritto, nell'attribuzione a coloro che si comportano come soci, della responsabilità per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse. Per i giudici la società apparente è fallibile “nonostante l'inesistenza di un contratto di società concluso fra i suoi partecipi”, “per la sufficienza di un'apprezzabile aspettativa di responsabilità diretta confidata dai terzi verso un fenomeno organizzativo che della società abbia assunto le sembianze per quanto non voluto dai suoi attori” ⁽²⁶⁾.

In conclusione, una volta accertato che la cooperazione tra una persona fisica e una società a responsabilità limitata ha operato, anche solo per fatti concludenti, secondo le caratteristiche dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni e dell'effettiva partecipazione agli utili e alle perdite, quindi di un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo anche verso i terzi, ne deriva la responsabilità personale dei componenti della società di persone, di fatto e irregolare, che comporta la dichiarazione di fallimento diretta per il soggetto collettivo e per ripercussione per i soci, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 1, essendo poi ritenute le vicende dei commi 4 e 5 soltanto esemplificative e di valore organizzatorio.

⁽²⁵⁾ I. PAGNI, *Supersocietà di fatto*, cit., 786.

⁽²⁶⁾ Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

II.II – L’abuso della personalità giuridica e imprenditore occulto.

L’abuso della personalità giuridica è un tema che riveste notevole importanza, e allo stesso tempo complessità, ed è spesso stato motivo di riflessione tra gli studiosi della materia. Contestualmente all’identificazione della personalità giuridica come autonomo soggetto di diritti, ossia come titolare di situazioni giuridiche attive e passive che gode dell’autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni contratte, viene contemplato il problema di individuare possibili rimedi alle “utilizzazioni anormali di strutture collettive suscettibili di ledere specificamente gli interessi e le aspettative dei creditori sociali”⁽²⁷⁾.

L’ambito di riferimento della disciplina prende il via dall’identificazione e dalla definizione di imprenditore occulto. Ci troviamo a parlare di imprenditore occulto nel caso in cui un imprenditore, sia esso individuale o collettivo, domini una o più società di capitali⁽²⁸⁾, al fine di abusare della personalità giuridica e della responsabilità limitata, caratteristiche del tipo societario in questione. È quindi considerata un punto di riferimento in materia la teoria bigiaviana dell’imprenditore occulto e della figura del “socio tiranno”, anche se spesso criticata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Anche coloro i quali si sono dichiarati dissenzienti in merito alla teoria bigiaviana del socio tiranno, hanno comunque accettato la definizione che Bigiavi dava dell’abuso. In particolare, egli sosteneva che l’abuso della personalità giuridica si riscontra nell’utilizzazione, da parte del socio, della società “come cosa propria”, “nell’assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario”, attuando la cosiddetta “confusione dei patrimoni”, ossia usando il denaro prelevato dalle casse della società a scopi personali, e anche, pagando con denaro proprio i debiti della società. Partendo da questo, alcuni studiosi arrivano ad affermare che “un simile contegno è, di per sé, prova evidente del fatto che la società – persona giuridica – è stata costituita, o è stata proseguita, al solo scopo di frapporre fra sé e i terzi lo “schermo” di un nuovo soggetto di diritto, per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire, indebitamente, del beneficio della responsabilità limitata”⁽²⁹⁾.

Tullio Ascarelli, oppositore della teoria dell’imprenditore occulto di Bigiavi, sosteneva che non è presente nel nostro ordinamento un criterio di imputazione sostanziale della

⁽²⁷⁾ A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 9, t.2, Torino, 1993, 435.

⁽²⁸⁾ In tema W. BIGIAVI, *L’imprenditore occulto*, Padova, 1954.

⁽²⁹⁾ F. GALGANO, *Le società e lo schermo della personalità giuridica*, in *Giur. comm.*, 1983, I, 9.

responsabilità degli atti e dell'attività d'impresa, diverso da quello formale della spendita del nome, salvo che non si tratti del committente ⁽³⁰⁾.

Tuttavia, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento degli artt. 2497 ss. c.c., è stata disciplinata l'attività di direzione e coordinamento di società, quindi non singoli atti di direzione, ma l'attività di dominio, che si traduce in una serie di atti. L'attività di direzione e coordinamento, per sua natura, non richiede la spendita del nome, non ha autonoma economicità rispetto a quella delle società dominate e, sul piano della responsabilità, può generare, in caso di abuso, una responsabilità risarcitoria, che è, appunto, un tipo di responsabilità da attività e non da atti. Per anni la dottrina e la giurisprudenza avevano fatto ricorso all'art. 147 l. fall. per attuare il superamento della personalità giuridica per abuso della stessa e per sanzionare i comportamenti delle società di fatto o occulte. La riforma del diritto delle società di capitali, come ormai noto, ha reso ammissibile, a certe condizioni, la partecipazione di società di capitali a società di persone. Successivamente anche la legge fallimentare ha considerato ammissibile l'estensione del fallimento di uno dei tipi societari regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile, ai soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche, ma giuridiche. È apparso subito chiaro ⁽³¹⁾ che il tema della supersocietà di fatto era destinato a costituire una delle reazioni all'abuso della personalità giuridica usato in giurisprudenza. Molti, infatti, erano i problemi riguardanti l'ammissibilità di una supersocietà di fatto e la dimostrazione, sul piano probatorio, dell'esistenza di un'effettiva *affectio societatis* tra persone fisiche e persone giuridiche tale da ritenere una società di capitali socia delle persone fisiche e non un mero veicolo strumentale in posizione di dominata da parte delle persone fisiche stesse. Nella maggior parte dei casi si verifica l'opposto, ossia, generalmente, le società dominate sono utilizzate come mero strumento abusivo, utilizzato come cosa propria e certamente non sulla base di un contratto sociale.

La fattispecie considerata è caratterizzata da una o più persone che si servono di una o più società di capitali per frammentare e segregare attività e patrimoni, subornando le stesse società ad una strategia complessiva. Bisogna, in questo senso fare una distinzione fondamentale. Se l'imprenditore si serve di società strumentali in maniera conforme alla

⁽³⁰⁾ Il committente, come afferma lo stesso Ascarelli, è sicuramente un imprenditore e anche nel caso in cui la sua impresa si svolga solo attraverso commissionari, come imprenditore è soggetto al fallimento ed è a sua volta responsabile nei confronti del commissionario per le obbligazioni da quest'ultimo contratte per suo conto.

⁽³¹⁾ Come sostiene F. FIMMANÒ, *Supersocietà di fatto ed estensione di fallimento alle società eterodirette*, in www.ilcaso.it, 1 giugno 2016.

legge, allora è corretto che giovi del beneficio della responsabilità limitata. Se, invece, l'imprenditore agisce nell'interesse imprenditoriale contrario a quello delle società controllate, violando i principi di corretta gestione, ossia disponendone come veicoli strumentali, perseguendo il proprio o altrui interesse, deve essere ritenuto responsabile per il pregiudizio patrimoniale provocato alle subornate verso i loro creditori.

Occorre considerare anche che, molto spesso, le società di capitali non presentano *affectio societatis* riguardo ai soggetti che le dominano e che, in tema di fallimento, spesso viene rilevata primariamente l'insolvenza della società di capitali dominata e conseguentemente l'insolvenza di tutta la sovrastruttura. Si riteneva infatti che la responsabilità del dominus, individuale o collettivo, per abuso di eterodirezione sulla dominata insolvente può generare a sua volta l'autonoma insolvenza, e non quindi l'estensione, a patto che i creditori non siano stati soddisfatti e che ricorrano i presupposti per la fallibilità. Il dominus, tuttavia, non è ritenuto automaticamente fallibile, in quanto si tratta di una responsabilità risarcitoria ⁽³²⁾. Qualora si verifichi che l'abuso del dominio presenti i caratteri tipici dell'attività d'impresa (stabilità, organizzazione e professionalità) e qualora il dominus sia insolvente, egli potrà essere dichiarato fallito in via autonoma ed i creditori delle società subornate potranno rifarsi sul suo patrimonio assieme ai suoi creditori diretti.

Dopo le riforme del diritto societario e del diritto fallimentare, sono state individuate due tipologie di responsabilità per coloro che nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui svolgono attività di direzione e coordinamento: la responsabilità patrimoniale in estensione dall'art. 147 l. fall. e la responsabilità risarcitoria per abuso del dominio.

L'attività di dominio diventa passibile di responsabilità solo qualora sia svolta con modalità abusiva e ciò si verifica qualora il dominus la eserciti nell'interesse patrimoniale proprio o altrui, non nell'interesse della dominata, e in violazione dei principi di corretta gestione. L'attività di dominio su società di capitali, poi dichiarate insolventi, viene solitamente esercitata da altre persone giuridiche, da società di persone, anche di fatto o occulte, e da persone fisiche.

La normativa post riforme non ha aiutato la giurisprudenza a trovare una risposta univoca per la reazione all'abuso della personalità giuridica e infatti ci si muove su un doppio binario: l'estensione della responsabilità derivante dalla eccezione tipologica ed in particolare della

(32) Il contrario accade se si considera il sistema di estensione del fallimento per il socio illimitatamente responsabile nella disciplina dell'art. 147 l. fall.

società ai soci di capitali, e la responsabilità derivante dalla subornazione sull'impresa dichiarata insolvente ⁽³³⁾.

La configurabilità della supersocietà di fatto ha, quindi, fatto emergere l'esigenza di evidenziare le differenze che intercorrono tra il fenomeno della supersocietà di fatto, eventualmente occulta, ed il fenomeno del gruppo di società. La Corte di Cassazione, in merito alla disciplina dell'art. 147 l. fall. afferma che "la norma non si presta, infatti, all'estensione al dominus (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche e controllano una società di persone (la cosiddetta supersocietà di fatto)" ⁽³⁴⁾.

Il gruppo di società organizzato verticalmente è un'aggregazione di società formalmente autonome ed indipendenti una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono, infatti, sotto l'influenza dominante di un'unica società, definita società capogruppo, che direttamente o indirettamente le controlla e dirige al fine di perseguire uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo.

Il gruppo di società organizzato orizzontalmente, invece, è il gruppo nel quale la direzione unitaria di più società non si basa su un rapporto di subordinazione di una società rispetto ad un'altra, ma su un accordo contrattuale con cui più società si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre.

II. III – Disciplina dell'art. 147 l. fall. in tema di estensione del fallimento a soci e società occulti.

"La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili". Il primo comma dell'art. 147 l. fall. contempla espressamente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, anche nel caso in cui questi siano persone giuridiche. Per la Corte di Cassazione, alla supersocietà di fatto si dovrebbe applicare la normativa delle società in nome collettivo

⁽³³⁾ F. FIMMANÒ, *Supersocietà di fatto ed estensione di fallimento alle società eterodirette*, cit.

⁽³⁴⁾ Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, cit.

irregolare e le disposizioni per l'imprenditore commerciale che, se insolvente e nei limiti eccedenti le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., fallisce ⁽³⁵⁾.

Un problema è stato posto in materia di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, l. fall., il quale, in combinazione al comma 4, sostiene che “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”. Il problema sta nel fatto che la norma violerebbe l'art. 3, comma 1, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra impresa individuale e società di capitali rispetto all'estensione del fallimento ad eventuali soci di fatto. La questione è che non si ritiene chiaro il motivo per cui se a fallire è un imprenditore individuale, allora il fallimento può essere esteso anche alla società occulta; mentre se a fallire è una società di capitali l'estensione del fallimento non è consentita, pur essendo ormai assodato che la società di capitali in questione può essere socia di una società di persone con soci illimitatamente responsabili. In secondo luogo, risulterebbe violato anche l'art. 24, comma 1, Cost.. Si ritiene, in questo caso, lesa il diritto di difesa, in quanto viene riconosciuta una maggiore tutela ai creditori di una società di fatto costituita da soci persone fisiche (che possono fallire a seguito del fallimento di un imprenditore individuale), rispetto ai creditori di una società di fatto in cui a fallire originariamente si una società di capitali socia.

La Corte Costituzionale ⁽³⁶⁾ riconosce la possibilità di un'applicazione estensiva dell'art. 147, comma 5, l. fall., anche nel caso in cui a fallire originariamente sia una società di capitali. A questo riguardo, anche la Corte di Cassazione aveva escluso che “possa ammettersi che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa, operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti da suo agire (ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia stata accertata l'insolvenza della società di fatto)” ⁽³⁷⁾. La Corte Costituzionale condivide e sostiene, quindi, ciò che era stato precedentemente affermato dai giudici di legittimità, secondo cui l'art. 147, comma 5, l. fall., può essere interpretato in maniera estensiva, in quanto, un'interpretazione che si limita a

⁽³⁵⁾ Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

⁽³⁶⁾ Corte Cost., 6 dicembre 2017, n. 255, in *Giur. comm.*, 2018, II, 7 ss., con nota di F. FIMMANÒ

⁽³⁷⁾ Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, cit.

considerare il fallimento del solo imprenditore individuale risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. I giudici di legittimità sostengono, quindi che “una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1° comma dell'art. 147 l. fall., non vi è alcuna ragione che, nell'ipotesi contemplata dal 5° comma – in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci – possa giustificare un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo”⁽³⁸⁾. Per la Corte Costituzionale l'interpretazione estensiva della disposizione di legge è da ritenere valida, soprattutto considerando il fatto che esiste già una giurisprudenza consolidata, considerata “diritto vivente” per gli interventi dei giudici della Corte di Cassazione. Ciò significa che la giurisprudenza ha effettuato, attraverso le sentenze emesse, l'equiparazione tra imprenditore individuale e società ai fini dell'estendibilità del fallimento ai rispettivi soci di fatto, e quindi non resta che “arrendersi” al diritto vivente.

⁽³⁸⁾ Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, cit. Posizione a cui aderisce anche Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

III – Critica alla fattispecie della supersocietà di fatto.

Se, da un lato, la giurisprudenza ha ritenuto, ammissibile la fattispecie della supersocietà di fatto, dall'altro, alcuni studiosi mantengono un atteggiamento critico verso questa creazione giurisprudenziale.

La giurisprudenza degli anni '90 si era espressa sulla fallibilità dell'impresa individuale o società di fatto *holding* ritenendo impossibile la configurabilità di un vincolo societario occulto o di fatto tra società di capitali e persone fisiche e società di persone, col fine di estendere la responsabilità per le obbligazioni della società di capitali insolvente ai cosiddetti "soci-imprenditori". Anche la dottrina era dello stesso parere, non ritenendo necessario, per reagire a queste patologie, ricorrere all'estensione del fallimento, ma alla responsabilità civile.

L'assunzione in via di fatto di una partecipazione in una società di persone irregolare da parte di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata pone soprattutto un problema di qualificazione giuridica e tipologica dell'attività esercitata. Sostiene F. Guerrera, che la fattispecie in questione non tiene conto né della tendenza del sistema alla specializzazione della responsabilità patrimoniale, né della fenomenologia e del regime del controllo congiunto e dell'eterodirezione condivisa, né dell'esigenza di preservare le forme di cooperazione contrattuale tra società indipendenti. L'estensione del fallimento ai soggetti soci di fatto della supersocietà, sembra essere una reazione eccessiva e insufficiente a compensare la "minaccia" apportata al principio di legalità, alla certezza del diritto, alla libertà di esercizio dell'impresa in forma societaria capitalistica e all'autonomia negoziale⁽³⁹⁾. Gli studiosi della materia sostengono, infatti, che l'esercizio dell'impresa in forma societaria si deve uniformare ai modelli societari previsti dal legislatore, per cui non ritengono ammissibile una commistione tra tipi societari, quale quella derivante dal contemporaneo utilizzo dello schema societario capitalistico e dello schema personalistico, del tutto differenti tra di loro. Altra critica è stata riservata all'interpretazione data dalla più recente giurisprudenza all'art. 2361, comma 2, c.c., alla quale la giurisprudenza sembra aver attribuito un significato diverso rispetto all'intento originario di apertura, della normativa previgente, a modelli societari stranieri. Come già affermato nei capitoli precedenti, nel caso delle società per azioni holding, l'esercizio dell'attività d'impresa mediante l'assunzione di partecipazioni in una società di persone, comportante la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte, è possibile solo se deliberata dall'assemblea dei soci. Lo stesso con riguardo alle società a responsabilità

⁽³⁹⁾ F. GUERRERA, *Considerazioni sistematiche sulla c.d. supersocietà di fatto*, in *Riv. dir. soc.*, n.4, 2017, p. 975 ss.

limitata, per le quali tale decisione è rimessa alla competenza dei soci, con delibera assembleare, mentre è totalmente preclusa agli amministratori, cui non potrebbe essere nemmeno delegata.

Da queste considerazioni deriva, secondo l'opinione di alcuni studiosi, l'inammissibilità della supersocietà di fatto. In particolare, viene sostenuto che, in assenza di una delibera assembleare resa pubblica mediante il deposito del bilancio e della nota integrativa che ne dia specifica informazione, come previsto dalla norma, la partecipazione in una società di capitali in una società di persone e, a maggior ragione, la partecipazione ad una società di fatto, non può neanche configurarsi perché da vita ad una struttura non riconosciuta dall'art. 2249 c.c. Si tratta cioè di una qualificazione giuridica non ammissibile, che non può essere applicata nemmeno per dar seguito al principio di effettività, ma contraddicendo il sistema tipologico, formale e pubblicitario delle società commerciali e, soprattutto, stravolgendo la scelta del tipo societario e il valore dell'autonomia negoziale in campo imprenditoriale e societario.

Fatte queste premesse i "critici" non ritengono doveroso pronunciarsi in merito al problema della nullità della società e della conseguente conversione del vizio in una causa di scioglimento e di liquidazione, previsto dall'applicazione analogica dell'art. 2332 c.c. Questo è un tema affrontato, anche se in modo secondario, dalla Suprema Corte per escludere la fallibilità in estensione della società di capitali come socio di fatto, ma è, in realtà, utilizzato in modo erraneo perché viene ricondotto alla schema della società in nome collettivo irregolare, anziché allo schema di direzione e coordinamento da parte di un'impresa holding, esercitabile in modo individuale o sotto forma di società in nome collettivo, dell'attività che deriva da un controllo congiunto, che trova fondamento in un patto parasociale, o su un accordo di fatto tra persone fisiche e società di capitali ⁽⁴⁰⁾.

Altro argomento messo in discussione è il riferimento all'esistenza di un "gruppo orizzontale". Definizione data dalla Suprema Corte al fine di individuare i confini della supersocietà di fatto rispetto alla fattispecie dell'attività di direzione e coordinamento, andando così a limitare l'utilizzo della nuova creazione giurisprudenziale. Perché si possa parlare di supersocietà di fatto, è richiesta la rigorosa dimostrazione del perseguimento di un interesse sociale comune, conforme all'interesse dei soci; nel caso in cui, invece, le società perseguano l'interesse dei soggetti che ne hanno il controllo si parla di holding di fatto, essendo questo elemento di prova contrario alla configurabilità della supersocietà di fatto.

⁽⁴⁰⁾ F. GUERRERA, *Considerazioni sistematiche sulla c.d. supersocietà di fatto*, cit., p. 978 ss.

Infatti, l'art. 2497- *septies* c.c. stabilisce che può essere applicata la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento anche al gruppo orizzontale, tipico del mondo cooperativo, che si fonda su un contratto o un accordo di coordinamento tra le imprese. La ricerca, con metodo indiziario, non solo dell'esistenza di un comune scopo sociale tra i soggetti partecipanti alla supersocietà di fatto, ma anche del patrimonio comune, della collaborazione nell'esercizio dell'impresa e della partecipazione a perdite e guadagni sembra essere incerta e inattendibile. L'interesse della supersocietà risulta essere difficilmente individuabile rispetto alla determinazione di un interesse di gruppo, per il quale è invece prevista una base normativa a cui fare riferimento; per questo motivo la giurisprudenza si è trovata nella situazione di dover far ricorso agli indici di esteriorizzazione del vincolo societario ⁽⁴¹⁾, utilizzati per l'applicazione della disciplina dell'art. 147 l. fall. Questi indici si riferiscono, però, alle società di fatto tra persone fisiche, mentre, con riferimento all'esercizio dell'attività d'impresa attraverso società di capitali controllate, la disciplina da applicare sarebbe quella riguardante la repressione degli abusi del potere di direzione e coordinamento da parte della holding. Sembra, quindi, un errore configurare come alternative o complementari l'applicazione della disciplina della responsabilità risarcitoria nei gruppi e quella della responsabilità patrimoniale e illimitata dei soci di società in nome collettivo ⁽⁴²⁾.

L'art. 147, comma 5, l. fall., dispone l'estensione del fallimento nei casi in cui “dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”. La norma si riferisce ad una riqualficazione in chiave collettiva personale dell'esercizio individuale dell'attività d'impresa; concetto che non richiama con l'ipotesi in cui l'imprenditore fallito è di per sé una società di capitali. Ciò significa, pertanto, che questa situazione potrebbe rispondere alla disciplina dell'art. 147, comma 1, l. fall., norma che, però, prevede il fallimento automatico dei soci illimitatamente responsabili, “*pur se non persone fisiche*”, ricollegandosi, così, alla disciplina dettata dall'art. 2361, comma 2. Infatti, l'attività commerciale dell'impresa soggetta a fallimento deve essere imputata alla società stessa e non al singolo socio e ciò anche considerando la spendita del nome della stessa. I soggetti che detengono il controllo di molteplici società di capitali e che esercitano su queste il potere di direzione unitaria, perseguendo il proprio interesse personale, possono essere sanzionati con la responsabilità risarcitoria ex artt. 2497 e 2476, comma 7, c.c. La responsabilità di tipo risarcitorio soddisfa

⁽⁴¹⁾ Tra gli indici di esteriorizzazione del vincolo societario si possono identificare: la confusione patrimoniale, l'assistenza finanziaria, i rapporti incrociati, le garanzie personali.

⁽⁴²⁾ F. GUERRERA, *Considerazioni sistematiche sulla c.d. supersocietà di fatto*, cit., p. 979.

pienamente l'esigenza di tutela dei creditori sociali e l'esigenza di reprimere gli abusi della personalità giuridica ⁽⁴³⁾.

⁽⁴³⁾ F. GUERRERA, *Considerazioni sistematiche sulla c.d. supersocietà di fatto*, cit., p. 930.

Conclusioni.

Alla fine di questo percorso nell'ambito del diritto societario e fallimentare, in materia di supersocietà di fatto, possiamo affermare con assoluta certezza che grandi passi avanti sono stati compiuti dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza. Si è passati, infatti, dal non ritenere possibile l'ammissibilità dell'assunzione di partecipazioni da parte di una società di capitali in una società di persone, ad un orientamento post-riforma societaria totalmente a favore di questo tipo di operazione.

Durante la trattazione si è cercato di trovare risposta agli interrogativi che, sin dalla sua comparsa in giurisprudenza, attanagliavano la fattispecie della supersocietà di fatto, cercando di destreggiarsi tra sostenitori e oppositori di quella che altro non è che una creazione giurisprudenziale. È stata la Suprema Corte, che per mezzo di recenti e importanti sentenze⁽⁴⁴⁾ emesse nel 2016, ha dato una risposta alle questioni sorte sulla fattispecie. In particolare, la Suprema Corte ha affrontato il tema della supersocietà di fatto, costituita attraverso fatti concludenti anche fra società di capitali, nonché il tema del fallimento della supersocietà stessa, esteso anche ai soci, persone fisiche e giuridiche, illimitatamente responsabili. L'ultima sentenza, in ordine cronologico, riprende tematiche già affrontate in sentenze precedenti, confermando le decisioni già prese, in quelle occasioni, dai giudici di legittimità, dando luogo ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici di legittimità hanno stabilito che deve ritenersi ammissibile la partecipazione, per fatti concludenti, di una società di capitali ad una società di fatto, dando luogo, in questo modo, ad una supersocietà. La Corte ha poi affermato che l'assunzione della partecipazione da parte di una società di capitali può avvenire anche ad opera dell'organo gestorio, quindi mediante la decisione del Consiglio d'Amministrazione, non ritenendo fondamentale e imprescindibile la deliberazione assembleare da parte dei soci, con conseguente indicazione in nota integrativa al bilancio, come, invece, previsto dalla disciplina dell'art. 2361, comma 2, c.c. L'acquisto della partecipazione ad opera degli amministratori obbliga la società nei confronti dei terzi, questo per garantire loro tutela qualora entrino in contatto con la società, potendo confidare sulla spendita del nome da parte di coloro che ne hanno la rappresentanza. Questo evidenzia le finalità perseguite dal legislatore con la riforma del diritto societario del 2003, finalità volte ad incentivare il reperimento del capitale di rischio, favorendo la tutela del mercato e la stabilità dell'attività imprenditoriale. Una volta affermata l'ammissibilità di una società di fatto tra società di capitali, occulta o irregolare, nel caso in cui risulti essere insolvente, la Corte

⁽⁴⁴⁾ Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, cit.; Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, cit.; Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, cit.

stabilisce la possibilità di dichiararne il fallimento in estensione, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 1. fall. La Corte sostiene anche che, per non incorrere in una violazione del principio di uguaglianza, imposto dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 147, comma 5, 1. fall., non può essere applicato solo nel caso in cui il soggetto dichiarato fallito sia un imprenditore individuale, in quanto non può essere in alcun modo giustificata una disparità di trattamento qualora il socio dichiarato fallito sia un imprenditore collettivo. Sulla scorta di tutte queste considerazioni, i giudici di legittimità hanno accolto la richiesta, mossa dal curatore fallimentare, di fallimento della supersocietà di fatto, oltre che dei soci di quest'ultima, ritenuti illimitatamente responsabili.

Non si può comunque negare il fatto che molti studiosi si siano dichiarati contrari alla fattispecie creata dalla giurisprudenza. Secondo l'opinione di alcuni, la supersocietà di fatto appare essere un'inutile sovrastruttura, un "fronzolo" di cui liberarsi rapidamente, o con una coraggiosa inversione di pensiero da parte della Suprema Corte o con un intervento legislativo di chiarificazione e precisazione. Questa inversione di rotta dovrebbe essere attuata prima che l'utilizzo della nuova fattispecie si diffonda nella giurisprudenza di merito, senza effettive possibilità di difesa da parte dei soggetti coinvolti, date la rigorosa uniformità dell'orientamento della Cassazione e l'estrema difficoltà di censurare, sul piano procedurale, gli eventuali vizi motivazionali nella configurazione del vincolo societario ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ F. GUERRERA, *Considerazioni sistematiche sulla c.d. supersocietà di fatto*, cit., p. 930.

Bibliografia

- F. ANGIOLINI, *“Super-società” di fatto: la consulta non “scioglie la riserva”*, in *Fallimento*, 2015.
- F. ANGIOLINI, *Consulta e S. C. a confronto su partecipazione societaria di fatto e fallimento*, in *Fallimento*, 2016.
- F. ANGIOLINI, *L’esegesi dell’art. 147, comma 5, l. fall., secondo il diritto vivente nell’interpretazione della consulta*, in *Fallimento*, 2018.
- O. CAGNASSO, L. PANZANI, *Crisi d’impresa e procedure concorsuali*, Tomo II, UTET, Torino, 2016.
- F. FIMMANÒ, *Il fallimento ascendente della supersocietà di fatto in liquidazione per subornazione delle società dominate*, in *Fallimento*, 2016.
- F. FIMMANÒ, *Supersocietà di fatto ed estensione di fallimento alle società eterodirette*, in *Crisi d’Impresa e Fallimento*, 2016.
- F. FIMMANÒ, *Abuso della personalità giuridica e supersocietà di fatto*, in *www.ilcaso.it*, 2009.
- F. FIMMANÒ, *L’estensione “inversa” del fallimento della supersocietà di fatto controllata ai soci-s.r.l. controllanti e “subornati”*, in *Le Società*, 2016.
- F. FIMMANÒ, *Abuso dell’attività di eterodirezione ed insolvenza delle società dominate*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, Volume I, di L. GHIA, C. PICCININI, F. SEVERINI, UTET Giuridica, 2010.
- F. GALGANÒ, *Le società e lo schermo della personalità giuridica*, in *Giur. comm.*, 1983, I, 9.
- E. GINEVRA, *Commento agli artt. 2360-2361 c.c.*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di D. SANTOSUOSSO, UTET Giuridica, 2016.
- E. GINEVRA, p. 358 ss., in *Diritto commerciale*, Volume 3, Diritto delle società, a cura di M. CIAN, G. Giappichelli, Torino, 2017.
- F. GUERRERA, *Considerazioni sistematiche sulla c.d. supersocietà di fatto*, in *Riv. dir. soc.*, n.4, 2017.

- C. S. HAMEL, *Il fallimento di società di fatto tra società di capitali*, in *Le Società*, 2013.
- M. IRRERA, *La società di fatto tra società di capitali e il suo fallimento per estensione*, in *Fallimento*, 2008.
- M.A. MARZULLI, *La società di fatto*, in *Trattato società di persone*, a cura di F. PREITE e C.A. BUSI, tomo I, UTET, Torino, 2015.
- A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 9, t. 2, Torino, 1993, 435.
- I. PAGNI, *Supersocietà di fatto*, in *Le Società*, 2018.
- M. S. RESTA, *S.r.l. e art. 2361, comma 2, cod. civ.: il problema delle partecipazioni comportanti responsabilità illimitata*, in *Dir. Fall.*, 2017.
- D. RESTUCCIA, *La Corte di Cassazione riconosce l'ammissibilità di una supersocietà di fatto: il difficile rapporto con l'attività di direzione e coordinamento*, in *Dir. Fall.*, 2016.
- F. RIGANTI, *"Supersocietà" di fatto ed estensione del fallimento al socio di s.r.l.*, in *Giur.it.*, 2017.
- P. G. C. VISCONTI, *La c.d. supersocietà tra società di capitali al primo (e parziale) vaglio della Cassazione*, in *Corr. Giur.*, 2017.

Giurisprudenza

- Cass., 22 febbraio 2000, n. 1961, in *Dir. prat. soc.*, 2000, p. 12.
- Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 92/II ss.
- Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, in *Le Società*, 2017, p. 167 ss.
- Cass., 13 giugno 2016, n. 12120, in *Fallimento*, 2016, p. 1186 ss.
- Corte Cost., 06 dicembre 2017, n. 255, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 5/II ss.
- Trib. Forlì, 9 febbraio 2008, in *Giur.it.*, 2008, p. 1425 ss.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 luglio 2007, in *Le Società*, 2009, II, p. 230.